

ma che non ne ha avuto i mezzi, e allora sarà impossibile che sia condannato, verranno in di lui soccorso i principii generali dell'applicazione delle leggi penali. Quindi, e perchè l'osservazione è tardiva, e perchè non sarebbe fondata, la Commissione insiste perchè si adotti quest'articolo tale e quale è stato proposto dal Ministero.

MELLANA. Domando la parola per osservare all'onorevole relatore che non è tardiva la mia osservazione, inquantochè è in quest'articolo che si trattava di dare la pena. Nell'articolo secondo certamente non si poteva fissare un termine ai singoli casi. Era giustissimo di dare questa facoltà al giudice di prefiggerlo secondo i casi; ma è quando si applica la pena che importa il vedere se si possa lasciare al giudice un tale arbitrio.

Osservava il signor relatore che la persona ammonita potrà, spirato il termine prefisso, provare che non ha potuto trovare lavoro, e che quindi non potrà essere punita. È questo appunto che io vorrei fosse dichiarato nella legge.

DEFORESTA, relatore. È nei principii.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo quinto. (È approvato.)

« Art. 6. In caso di recidiva, l'ozioso maggiore d'età sarà punito col carcere non minore di un anno da scontarsi, per quanto sia possibile, in una casa dove sia attuato il lavoro.

« Colla stessa pena sarà pure punita la recidività nel reato di vagabondaggio. »

TOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Tola ha la parola.

TOLA. Io farò osservare alla Commissione che quest'articolo sesto mi pare in disaccordo col precedente articolo quinto.

Nell'articolo quinto si prescrive che, quando una persona ammonita, nel termine fissato dal giudice di mandamento, non si sarà data a stabile lavoro, sarà arrestata e tradotta davanti al tribunale di prima cognizione per essere giudicata a termini dell'articolo 452 del Codice penale.

L'articolo 452 suddetto lascia ai tribunali di prima cognizione la facoltà di punire gli oziosi, contravventori alla sottomissione passata avanti un'autorità legittima, colla pena del carcere da tre a sei mesi, che è quanto dire loro lascia la facoltà di spaziare dal secondo al terzo grado della pena del carcere.

Nel sesto articolo del presente progetto, in cui si tratta di recidività, noi siamo nel caso dell'articolo 128 del Codice penale, il quale lascia egualmente la facoltà ai tribunali di prima cognizione di spaziare, vale a dire di infliggere per la recidività la pena del carcere, coll'aumento di uno o di due gradi, secondo giudicherà più conveniente.

E giustamente la legge lo ha fatto per la molteplicità infinita dei casi nei quali si può dare una pena maggiore o minore.

Invece nell'articolo 6 la Commissione, o diremo la legge, vuol prescrivere assolutamente che il carcere non sia minore di un anno, vale a dire restringe la facoltà accordata dall'articolo 128; e pone così quest'ultimo in disaccordo col l'articolo 452 dello stesso Codice, cui si riferisce l'articolo 5 del progetto.

Per essere meglio chiara la cosa supponiamo, per esempio, che un ammonito, rimandato davanti al tribunale di prima cognizione a tenore dell'articolo 452, sia stato condannato a tre mesi di carcere. Se questo condannato è recidivo, la nuova legge mi dice che la sua nuova pena non sarà minore di un anno, mentre colla facoltà accordata dall'articolo 128

del Codice penale, potrebbe bensì estendersi fino all'anno, se il tribunale credesse di doverla aumentare di due gradi, ma potrebbe anche essere di soli quattro, cinque o sei mesi, se stimasse aumentarla di un solo grado. E siccome lo stesso Codice penale all'articolo 66 stabilisce che, così nell'aumento come nella diminuzione dei gradi delle pene, si passi sempre da un anno all'altro nel periodo degli anni da ciascun grado indicati, ne verrebbe di conseguenza che, partendo dall'anno di carcere progettato dall'articolo 6, l'aumento di un solo grado della pena non sarebbe mai minore di un altro anno, e l'aumento di due gradi mai minore di altri due anni, e potrebbe estendersi eziandio ad anni cinque, la qual pena, come può ben riconoscere la Camera, sarebbe troppo gravosa. Giacchè dunque nel precedente articolo si rimanda l'ammonito avanti al tribunale perchè vi sia giudicato a tenore dell'articolo 452, così nel caso di recidività dovrebbe essere condannato a termini dell'articolo 128 del Codice penale.

Dissi che la pena sarebbe troppo gravosa, perchè se vi possono essere dei casi nei quali il recidivo potrà essere condannato a due gradi d'aumento (lo che conoscerà il tribunale nella sua saviezza), ve ne possono anche essere degli altri, nei quali non sia giusto aumentare la pena di un solo grado; e in questi casi, che sono frequenti, non bisogna togliere al tribunale la facoltà accordatagli dal suddetto articolo 128 del Codice penale. Ripeto pertanto che l'articolo 6 del progetto lo trovo discorde in tal rispetto dal precedente articolo 5, e poco coerente al sistema sanzionato dal Codice penale.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Tola.

(È appoggiato.)

DEFORESTA, relatore. L'articolo 6 non è in contraddizione coll'articolo 5. L'articolo 6 stabilisce una pena più severa nei casi di recidività. Il concetto di questa legge è di essere molto più severa nei casi di recidività nel reato dell'ozio, che nella recidività relativa agli altri reati. La prima volta si è potuto adottare per la punizione di questo reato la pena stabilita dal Codice penale; ma appunto convinti che da questo reato deriva la maggior parte di tutti i delitti, e riflettendo che quello che persiste ad essere ozioso malgrado l'avuta ammonizione manca doppiamente alla società e alla giustizia, e che fa d'uopo una pena più grave e speciale per correggerlo da quel vizio pernicioso, il Ministero e la Commissione credono che questa recidività debba punirsi con una pena più severa che quella che è stabilita dal Codice penale nei casi di recidività negli altri reati.

Se si fosse voluto applicare a questa recidività il principio ordinario del Codice penale, l'articolo 6 sarebbe stato inutile. Se si è fatta una disposizione speciale si è appunto perchè non si è voluto seguire la gradazione stabilita dal Codice penale per casi ordinari.

Io credo che queste spiegazioni determineranno l'onorevole preopinante a non insistere nel suo emendamento, del quale in ogni caso la Commissione chiede la reiezione.

PRESIDENTE. Il deputato Genina ha la parola.

GENINA. Io sorgo per appoggiare l'idea della Commissione.

Per qual ragione, o signori, questi oziosi e vagabondi, che ammoniti non vogliono darsi al lavoro, vogliono consegnare al carcere, e se sono recidivi vuoi che debbano essere trattenuti un anno in una casa di lavoro? Egli è, sia per insegnare loro un mestiere, sia anche per vincere l'abitudine dell'ozio.

Ora io dico: se questi saranno solamente condannati a